

NOVITA' DA 01/01/2022 PER LE FATTURE EMESSE A SEGUITO DI RICEZIONE DI LETTERE D'INTENTI

Con la Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) il contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond Iva è stato rafforzato con specifiche analisi di rischio e di controllo allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, con divieto di emettere una fattura elettronica che, all'interno del tracciato Xml, contenga l'indicazione di un numero di protocollo relativa a una lettera d'intento invalidata. L'articolo 12-septies del DL n.34/2019 aveva, infatti, imposto l'indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.

Dal 1° gennaio 2022 il provvedimento direttoriale richiede l'indicazione nel campo Natura del codice specifico “N3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento”;

- nel blocco “AltriDatiGestionali” dovrà essere inserito, al campo “2.2.1.16.2 -Riferimento testo”, il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da 2 parti, ossia le prime 17 cifre e le 6 cifre successive;
- al campo “2.2.1.16.1 -Tipo data”, si dovrà riportare la dicitura “Intento”;
- al campo “2.2.1.16.4 -Riferimento data”, si dovrà riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.

Nonostante la compilazione del blocco Altri Dati Gestionali risulti solitamente facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l'eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto, impedendo al sistema SDI l'attivazione delle procedure di controllo automatico sugli specifici campi.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata.

**SI CONSIGLIA DI INTERPELLARE IL PROPRIO
FORNITORE DI SOFTWARE PER AGGIORNARE I
TRACCIATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE**